



FEDERAZIONE DEL MONDO DI MASSAGGIO – TERAPIA MANUALE – NUAD THAI

(CODICE DEONTOLOGICO E DI CONDOTTA F.M.T.M.N.T.)

Premessa: Il presente Codice Deontologico e di Condotta, così come lo Statuto e il Regolamento della F.M.T.M.N.T., sono redatti nel pieno rispetto dei principi di democraticità associativa e hanno lo scopo di garantire trasparenza, correttezza e qualità nell'esercizio delle professioni di massaggio non terapeutico e di tecniche manuali del benessere, nel rispetto della Legge 4/2013.

La Federazione si propone come punto di riferimento **culturale, informativo e divulgativo**, con l'obiettivo di favorire il corretto esercizio della professione da parte dei massaggiatori e di tutelare l'utenza finale, che spesso incontra difficoltà nel distinguere i ruoli delle diverse figure operanti nel settore del benessere e in quello sanitario.

La Legge 4/2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi, tra cui rientrano le attività svolte dagli operatori del benessere. Per tale motivo, la Federazione promuove una corretta informazione verso l'utente, evitando sconfinamenti in ambiti riservati a professioni regolamentate.

L'attività dei soci si svolge in ambito esclusivamente non sanitario e non rientra tra le attività riservate alle professioni sanitarie regolamentate, ciò nonostante la **F.M.T.M.N.T.** si avvale, per la propria crescita culturale e per la qualità delle informazioni divulgate, del confronto con esperti del settore sanitario (medici, fisioterapisti, osteopati, e altre figure regolamentate), **esclusivamente a fini di consulenza culturale, scientifica e informativa**, senza che tale confronto costituisca in alcun modo delega, collaborazione operativa o integrazione tra professioni.

L'appartenenza alla Federazione non costituisce requisito per l'esercizio della professione, ma rappresenta un valore aggiunto nell'ottica della trasparenza e della tutela dell'utenza.

Il Codice Deontologico e di Condotta fornisce l'insieme dei principi, delle norme e dei comportamenti che ogni aderente alla Federazione del mondo di massaggio – Terapia Manuale – Nuad Thai (F.M.T.M.N.T.) si impegna ad ottemperare nell'esercizio della propria professione.

Colui che è iscritto alla Federazione del mondo di massaggio – Terapia Manuale – Nuad Thai:

1. Si impegna ad esercitare la propria professione di operatore e/o professionista o professionista insegnante di Massaggio/Thai Massage, per altro non organizzata in ordini e collegi, come previsto dalla legge 4/2013 del 14 gennaio 2013 in materia di professioni non organizzate, secondo coscienza, mantenendo sempre un comportamento equanime, quindi giusto, leale e cortese con tutti, siano essi clienti, studenti, collaboratori, colleghi o terzi in generale, nel pieno rispetto della persona, della dignità umana e della salvaguardia dei minori, astenendosi da ogni qualsivoglia forma di discriminazione così come previsto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.
2. Considera sempre il proprio cliente o studente nella sua complessità e nella sua dimensione psico-fisica, poiché il proprio operare è finalizzato a favorire il rilassamento, il benessere e l'armonizzazione energetica dell'individuo attraverso tecniche non terapeutiche. È tenuto al rispetto dello stato fisico ed emotivo del cliente o studente e a non approfittare in alcun modo del rapporto professionale, mantenendo sempre la necessaria distinzione tra relazione professionale e personale.
3. Svolge professionalmente il trattamento o l'insegnamento utilizzando esclusivamente tecniche manuali non terapeutiche, riconducibili ai metodi del massaggio olistico, alle pratiche tradizionali orientali (es. stretching passivo, tecniche energetiche, pratiche tradizionali thailandesi e cinesi) e ad altre discipline del benessere non medico. Non deve sconfinare in attività di competenza sanitaria, estetica o riabilitativa quali diagnosi, prescrizioni, terapie, manipolazioni articolari di pertinenza sanitaria o procedure riservate a professioni regolamentate.
4. Ha comunque e sempre il dovere di fornire al cliente o studente un'immagine di sé e della sua professione chiara e precisa. In particolare gli è fatto divieto di dare informazioni e di effettuare qualsiasi tipo di pubblicità ingannevole che dia un'immagine non corretta di sé, dei tipi di massaggio e dei suoi effetti o che faccia riferimento a competenze già menzionate al punto 3; pertanto è tenuto ad utilizzare solo ed esclusivamente la terminologia tipica e propria dell'operatore del benessere, evitando l'utilizzo di terminologia che possa creare qualsiasi confusione con l'attività e gli scopi terapeutici delle figure sanitarie e/o di quant'altro possa indurre l'utente, lo studente o chiunque altro, a fraintendimenti.
5. Qualora il cliente presenti documentazione o indicazioni provenienti dal proprio medico o da altra figura sanitaria, l'operatore può prenderne visione **al solo fine di comprendere le condizioni generali della persona** e valutare se il trattamento di benessere richiesto sia opportuno o meno nel proprio ambito non sanitario. In nessun caso tali indicazioni costituiscono delega o prescrizione di trattamento nei confronti dell'operatore, che mantiene piena autonomia decisionale e opera esclusivamente nei limiti della propria competenza non terapeutica. Qualora ritenga che la richiesta oltrepassi le proprie competenze, l'operatore deve astenersi dal procedere e indirizzare il cliente verso una figura sanitaria competente.
6. È sempre tenuto a prospettare, in anticipo rispetto la prestazione o i corsi, con semplicità e chiarezza le potenzialità, l'efficacia e le finalità del trattamento al fine di prevenire ed evitare aspettative infattibili.
7. Se l'operatore è in possesso di ulteriori qualifiche professionali (es. estetica, discipline sanitarie o altre abilità riconosciute), deve sempre specificare chiaramente al cliente **quale attività sta svolgendo in quel momento**, evitando ogni sovrapposizione o confusione tra ruoli professionali differenti.



8. Ogni qualvolta si trova davanti o viene messo a conoscenza di una situazione patologica deve indirizzare il cliente verso medici o specialisti competenti.
9. Si attiva per il pieno benessere del cliente e solo dietro richiesta personale dello stesso o di chi ne esercita la patria potestà nei casi previsti dalla legge.
10. In funzione anche dei punti 5 e 7, precedentemente all'inizio del primo trattamento o corso, sottopone, al cliente o studente (o a chi ne esercita la patria potestà nei casi previsti dalla legge), copia del consenso informato F.M.T.M.N.T. che deve riportare il proprio numero di iscrizione all'associazione, a cui egli stesso, in qualità di operatore ha l'obbligo di sottostare e che gli verrà restituita debitamente firmata dallo stesso cliente o studente (o da chi ne esercita la patria potestà nei casi previsti dalla legge) una volta che questi ne avrà preso visione ed accettato interamente il contenuto, potendone richiedere copia.
11. Ad ogni eventuale futuro nuovo incontro o corso l'operatore dovrà sempre e comunque chiedere al cliente o studente conferma di quanto dichiarato e già sottoscritto in precedenza o se avesse da comunicare degli aggiornamenti.
12. Mantiene e rispetta il rapporto esistente tra cliente e medico curante, evitando qualsiasi giudizio o interferenza.
Su richiesta del cliente, può collaborare **solo in forma informativa**, condividendo con il medico, previa autorizzazione del cliente, esclusivamente informazioni utili alla comprensione generale dello stato di benessere della persona, senza mai partecipare a decisioni o procedure di competenza sanitaria.
13. Pattuisce il proprio compenso con il cliente o con lo studente prima dell'inizio del trattamento o del corso stesso. Se nel corso del trattamento o del corso ritenesse di dover integrare o prolungare lo stesso con conseguente modifica del compenso già pattuito, questo dovrà essere ripattuito con il cliente prima di riprendere il trattamento o il corso a quel punto interrotto.
14. Nel rispetto del valore e dell'immagine professionale dell'operatore, del docente o delle scuole di formazione, la Federazione si impegna a tutelare i rapporti a livello internazionale, valorizzando la trasparenza degli accordi presi all'inizio di ogni nuova collaborazione. Qualunque cambiamento in corso d'opera alla collaborazione stessa o a posteriori che procuri un danno di immagine infondato, sulla base di risentimenti personali, verrà immediatamente segnalato alle autorità competenti e tutelato in sede legale.
15. Pone tutte le proprie capacità e conoscenze sempre al servizio della professione, non traendo nulla a proprio vantaggio personale oltre l'onorario già pattuito.
16. L'operatore o insegnante che sfrutti la propria conoscenza o la propria figura per un tornaconto o visibilità personale, con informazioni ingannevoli a scapito del cliente, studenti, colleghi, sarà segnalato dalla federazione stessa alle autorità competenti.
17. In riferimento al punto 15, la federazione si impegnerà ad eseguire dei controlli sia nella fase iniziale antecedente alla registrazione sia successivamente con cadenza periodica e costante, per garantire l'onestà e la professionalità di chi ne fa parte.
18. Con il massimo impegno educa e indirizza il ricevente verso il miglioramento e il mantenimento del benessere. Deve stimolare un atteggiamento attivo nel cliente o nello studente, prevenendo così ogni forma di dipendenza da ulteriori incontri non necessari.
19. Nel libero esercizio della propria professione non scende mai a compromessi nel rispetto dei principi e delle regole che disciplinano la professione stessa e può rifiutare le proprie prestazioni nel caso lo ritenga opportuno.
20. E' tenuto al segreto professionale, e con lui i suoi collaboratori, su fatti e notizie riguardanti i clienti e su quanto può emergere nel corso dei trattamenti, proteggendone la privacy anche in presenza di lavori, sia per obbligo giuridico sia per la fiducia che il cliente ripone in lui. Lo stesso vale con gli studenti. Nel caso di collaborazioni, con colleghi o altri operatori, ne può condividere solo le informazioni essenziali al miglioramento dello stato di benessere del proprio cliente, e comunque previa autorizzazione dello stesso.
21. Nei confronti dei colleghi e collaboratori, opera e si rivolge con la massima correttezza e trasparenza, stima e solidarietà professionale. Mai antagonista, il suo è un atteggiamento di disponibilità alla collaborazione con ogni altra figura professionale che agisce nell'interesse e per il benessere dei clienti o studenti medesimi. La Federazione si impegnerà a divulgare e dimostrare pubblicamente l'immagine corrotta dell'operatore o insegnante nel rispetto di tutti per prevenire situazioni spiacevoli a danno di nuovi clienti o studenti.
22. Può accettare di trattare un cliente già assistito da un collaboratore o collega solo quando sia questo ultimo ad indirizzarglielo o nel caso siano stati definiti a tutti gli effetti i rapporti in essere tra le parti suddette.
23. Non viene mai meno al rispetto dell'igiene e alla pulizia personale durante lo svolgimento della propria professione.
24. Si adopera, e ne è il garante, affinché il locale dove svolge la propria attività sia igienico, pulito e attrezzato in maniera adeguata per la corretta attuazione della professione stessa e ne rispetti i requisiti minimi previsti dalle leggi vigenti. All'interno del locale, o nelle immediate vicinanze, deve essere esposto e ben visibile l'attestato e/o quant'altro attesti la professionalità dell'operatore stesso e il presente Codice Deontologico e di Condotta. Qualunque richiesta di prestazione sessuale verrà immediatamente denunciata alle autorità competenti e la federazione si impegnerà a tutela in sede legale. L'attestato ha esclusivamente valore associativo e non costituisce certificazione delle competenze professionali né titolo abilitante.
25. Deve sempre tendere ad un perfezionamento della sua professionalità attraverso una costante valutazione del proprio operato e la frequenza di corsi di aggiornamento.
26. Ottempera alle disposizioni di legge.
27. Le violazioni del presente Codice e delle sue regole da parte degli iscritti alla F.M.T.M.N.T. possono e devono essere denunciate da chiunque, attraverso posta ordinaria, per via informatica o telefonica, attraverso la Segreteria, al Collegio dei Probiviri della Federazione del mondo di massaggio - Terapia Manuale - Nuad Thai, che provvederà come previsto nel regolamento F.M.T.M.N.T. e al punto 27 di seguito riportato.
28. Il Collegio dei Probiviri, quando chiamato in causa, una volta sentite le parti, e appurata la violazione, dovrà applicare una delle quattro sanzioni a seguire, in base all'entità della violazione:
 - a) per lievi violazioni ad uno dei documenti associativi F.M.T.M.N.T., la sanzione prevista è di un richiamo scritto e la sospensione fino a 6 mesi dagli elenchi F.M.T.M.N.T., periodo durante il quale



- al Socio sarà fatto divieto di operare sotto il logo F.M.T.M.N.T.;
- b) in caso di recidività ad una già sanzionata situazione, o mancanze o violazioni di particolare rilevanza ad uno dei documenti associativi F.M.T.M.N.T. al richiamo scritto si procederà con la sospensione dagli elenchi F.M.T.M.N.T. per un periodo di 12 mesi e una multa pecuniaria da euro 250 a euro 500.
 - c) in caso di ripetuta recidiva ad una già duplice sanzionata situazione o a mancanze o violazioni di alta rilevanza ad uno dei documenti associativi F.M.T.M.N.T. si procederà all'espulsione del Socio per almeno 24 mesi. Allo scadere dei termini l'ex Socio potrà nuovamente inoltrare richiesta di reinserimento in Associazione, che verrà presa in esame dal Consiglio Direttivo riunito appositamente, e lo stesso potrà chiederne un nuovo test di ammissione prima di decidere sull'accettazione della domanda stessa
 - d) in caso di una già precedente espulsione dalla F.M.T.M.N.T. per mancanze o violazioni ad uno dei documenti associativi F.M.T.M.N.T. ritenute molto gravi e a svantaggio o diffamazione della Federazione e/o della stessa categoria il provvedimento applicato sarà l'espulsione a vita dalla F.M.T.M.N.T.
 - e) Per reati di pertinenza delle leggi vigenti, la F.M.T.M.N.T. nella figura del proprio rappresentante legale, e nei limiti della propria competenza, provvederà a farne comunicazione all'autorità competente.

Lequile li, 01 Aprile 2024

L' Assemblée dei Soci F.M.T.M.N.T.